

DECRETI DEL CONCILIO DI TRENTO

SESSIONE I (13 dicembre 1545)

(Decreto di inizio del concilio).

Reverendi Padri, credete opportuno, a lode e gloria della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per l'incremento e l'esaltazione della fede e della religione cristiana, per l'estirpazione delle eresie, per la pace e l'unione della chiesa, per la riforma del clero e del popolo, per la repressione e l'estinzione dei nemici del nome cristiano, decretare e dichiarare aperto il sacro, generale concilio tridentino? [Risposero: sì]. [...]

SESSIONE III (4 febbraio 1546)

Si accoglie il simbolo della fede cattolica.

Nel nome della Santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo. Questo sacrosanto e generale concilio ecumenico tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, considerando l'importanza degli argomenti da trattare, specie di quelli che sono compresi nei due capitoli della estirpazione delle eresie e della riforma dei costumi, per cui principalmente è stato radunato [...], prima di tutto stabilisce e dispone di premettere la professione di fede. [Segue il testo del Credo Niceno-Costantinopolitano].

SESSIONE IV (8 aprile 1546)

Primo decreto: *Si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche.* [...]

Secondo decreto: *Si accetta l'edizione volgata della Bibbia e si prescrive il modo di interpretare la sacra Scrittura ecc.*

Lo stesso sacrosanto sinodo, considerando, inoltre, che la chiesa di Dio potrebbe ricavare non piccola utilità, se si sapesse quale, fra tutte le edizioni latine dei libri sacri, che sono in uso, debba essere ritenuta autentica, stabilisce e dichiara che questa stessa antica edizione volgata, approvata nella chiesa dall'uso di tanti secoli, si debba ritenere come autentica nelle pubbliche letture, nelle dispute, nella predicazione e che nessuno osi o presuma respingerla con qualsiasi pretesto.

Inoltre, per reprimere gli ingegni troppo saccenti, dichiara che nessuno, basandosi sulla propria saggezza, negli argomenti di fede e di costumi, che riguardano la dottrina cristiana, piegando la sacra Scrittura secondo i propri modi di vedere, osi interpretarla contro il senso che ha (sempre) ritenuto e ritiene la santa madre chiesa, alla quale spetta di giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sacre scritture o anche contro l'unanime consenso dei padri, anche se queste interpretazioni non dovessero esser mai pubblicate. Chi contravvenisse sia denunciato dagli ordinari e punito secondo il diritto.

Ma, volendo anche com'è giusto, imporre un limite in questo campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun criterio - credendo che sia loro lecito tutto quello che loro piace — stampano, senza il permesso dei superiori ecclesiastici, i libri della sacra scrittura con note e commenti di chiunque indifferentemente, spesso tacendo il nome dell'editore, spesso nascondendolo con uno pseudonimo, e - cosa ancor più grave, - senza il nome dell'autore, e pongono in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il concilio prescrive e stabilisce che, d'ora in poi la sacra scrittura - specialmente questa antica volgata edizione, sia stampata nel modo più corretto, e che nessuno possa stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome dell'autore né venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati esaminati ed approvati dall'ordinario, sotto minaccia di scomunica e della multa stabilita dal canone dell'ultimo concilio Lateranense.

Se si trattasse di religiosi, oltre a questo esame e a questa approvazione, siano obbligati ad ottenere anche la licenza dei loro superiori, dopo che questi avranno esaminato i libri secondo le prescrizioni delle loro regole.

Chi comunica o diffonde per iscritto tali libri, senza che siano stati prima esaminati ed approvati, sia sottoposto alle stesse pene riservate agli stampatori. Quelli che li posseggono o li leggono, se non diranno il nome dell'autore, siano considerati come autori. L'approvazione di questi libri venga data per iscritto, e quindi sia posta sul frontespizio del libro, sia esso scritto a mano o stampato. L'approvazione e l'esame siano gratuiti, così che le cose da approvarsi siano approvate e siano riprovate quelle da riprovarsi.

Volendo infine reprimere il temerario uso, per cui parole e espressioni della sacra scrittura vengono adattate e contorte a significare cose profane, volgari, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni, incantesimi empî e diabolici, divinazioni, sortilegi, libelli diffamatori, il concilio comanda ed ordina per togliere di mezzo questo irriverente disprezzo, ed anche perché in avvenire nessuno osi servirsi, in qualsiasi modo, delle parole della sacra scrittura per indicare simili cose, che tutti i corruttori e violatori della parola di Dio, siano puniti dai vescovi secondo il diritto o la discrezione dei vescovi stessi. [...]

SESSIONE V (17 giugno 1546)

Secondo decreto: *Sulla lettura della S. Scrittura e la predicazione.*

1. Lo stesso sacrosanto sinodo, aderendo alle pie costituzioni dei sommi pontefici e dei concili approvati, le fa sue; e volendo completarle, perché non avvenga che il tesoro celeste dei libri sacri, che lo Spirito santo ha dato agli uomini con somma liberalità, rimanga trascurato, ha stabilito e ordinato che nelle chiese, in cui vi sia una prebenda o una dotazione, o uno stipendio comunque chiamato destinato ai lettori di sacra teologia, i vescovi, gli arcivescovi, i primate e gli altri ordinari locali obblighino, anche con la sottrazione dei frutti relativi, quelli che hanno questa prebenda, dotazione o stipendio, ad esporre e spiegare la sacra scrittura personalmente, se sono idonei, altrimenti per mezzo di un sostituto adatto, da scegliersi dai vescovi, dagli arcivescovi, dai primate e dagli altri ordinari stessi.

Per il futuro tale prebenda, dotazione o stipendio non dovrà esser conferito se non a persone adatte, che siano capaci di esplicare tale ufficio da se stessi. Ogni provvista fatta altrimenti sia nulla e invalida. [...]

SESSIONE VI (13 gennaio 1547)

Decreto sulla giustificazione. Proemio.

In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte anime e per l'unità della chiesa, una dottrina erronea sulla giustificazione. Perciò questo sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, riunito legittimamente nello Spirito santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la tranquillità della chiesa e per la salvezza delle anime, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Gianmaria del Monte, cardinale vescovo di Palestrina, Marcello Cervini, cardinale presbitero del titolo di S. Croce in Gerusalemme, cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici *de latere*, a nome del nostro santissimo padre in Cristo e signore Paolo III, per divina provvidenza papa, intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla giustificazione che Gesù Cristo, sole di giustizia, autore e perfezionatore della nostra fede, ha insegnato che gli apostoli hanno trasmesso e che la Chiesa Cattolica, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, ha sempre ritenuto. E proibisce assolutamente che, d'ora innanzi, qualcuno osi credere, predicare e insegnare diversamente da quello che col presente decreto si stabilisce e si dichiara.

Capitolo I. *L'impotenza della natura e della legge a giustificare gli uomini.*

Prima di tutto il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e corretta della dottrina della giustificazione, è necessario che ognuno riconosca e confessi che tutti gli uomini, perduta l'innocenza per la prevaricazione di Adamo, fatti immondi e (come dice l'apostolo) *per natura figli dell'ira*, come ha esposto nel decreto sul peccato originale, erano talmente servi del peccato e sotto il potere del diavolo e della morte, che non solo i gentili con le forze della natura, ma neppure i Giudei con l'osservanza della lettera della legge di Mosè potevano esserne liberati e risollevari, anche se in essi il libero arbitrio non era affatto estinto, ma solo attenuato e indebolito. [...]

Capitolo V. *Necessità degli adulti di prepararsi alla giustificazione, e da dove essa scaturisce.*

Dichiara ancora il concilio che negli adulti l'inizio della stessa giustificazione deve prender la mosse dalla grazia preveniente di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, cioè della chiamata, che essi ricevono senza alcun loro merito, di modo che quelli che coi loro peccati si erano allontanati da Dio, disposti dalla sua grazia, che sollecita ed aiuta, ad orientarsi verso la loro giustificazione, accettando e cooperando liberamente alla stessa grazia, così che, toccando Dio il cuore dell'uomo con l'illuminazione dello Spirito Santo, l'uomo non resti assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che egli può anche respingere, né senza la grazia divina possa, con la sua libera volontà, rivolgersi alla giustizia dinanzi a Dio.

Perciò quando nelle sacre scritture si dice: *Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi*, si accenna alla nostra libertà e quando rispondiamo: *Facci tornare, Signore, a te e noi ritorneremo*, noi confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.

Capitolo VI. *Il modo di prepararsi.*

Gli uomini si dispongono alla stessa giustizia, quando, eccitati ed aiutati dalla grazia divina, ricevendo la fede mediante l'ascolto, Si volgono liberamente verso Dio, credendo vero ciò che è stato divinamente rivelato e promesso, e specialmente che l'empio viene giustificato da Dio col dono *della sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù*. Parimenti accade quando, riconoscendo di essere peccatori, scossi dal timore della divina giustizia passano a considerare la misericordia di Dio e sentono nascere in sé la speranza, confidando che Dio sarà loro propizio a causa del Cristo, e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e si rivolgono, quindi, contro il peccato con odio e detestazione, cioè con quella penitenza, che bisogna fare prima del battesimo; infine si propongono di ricevere il battesimo, di cominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti divini. [...]

Capitolo VII. *Cosa è la giustificazione del peccatore e quali le sue cause.*

A questa disposizione o preparazione segue la stessa giustificazione. Essa non è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore, attraverso l'accettazione volontaria della grazia e dei doni, per cui l'uomo da ingiusto diviene giusto, e da nemico amico, così da essere *erede secondo la speranza della vita eterna*.

Cause di questa giustificazione sono: causa finale, la gloria di Dio e del Cristo e la vita eterna; causa efficiente la misericordia di Dio, che gratuitamente lava e santifica, segnando ed ungendo con lo *Spirito della promessa*, quello santo che è *pegno della nostra eredità*; causa meritoria è il suo diletto unigenito e signore nostro Gesù Cristo, il quale, pur essendo noi suoi nemici, *per l'infinito amore con cui ci ha amato*, ci ha meritato la giustificazione con la sua santissima passione sul legno della croce e ha soddisfatto per noi Dio Padre. Causa strumentale è il sacramento del battesimo, che è il sacramento della fede, senza la quale a nessuno, mai, viene concessa la giustificazione. Finalmente, unica causa formale è la giustizia di Dio, non certo quella per cui egli è giusto, ma quella per cui ci rende giusti; con essa, cioè per suo dono, veniamo rinnovati interiormente nello spirito, e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati tali e lo siamo di fatto, ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia, nella misura in cui lo Spirito santo la distribuisce ai singoli come vuole e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno.

Quantunque infatti nessuno possa esser giusto, se non colui al quale vengono comunicati i meriti della passione del signore nostro Gesù Cristo, ciò, tuttavia, in questa giustificazione del peccatore, si opera quando, per merito della stessa santissima passione, l'amore di Dio viene diffuso mediante lo Spirito santo nei cuori di coloro che sono giustificati e inerisce loro. Per cui nella stessa giustificazione l'uomo, con la remissione dei peccati, riceve insieme tutti questi doni per mezzo di Gesù Cristo nel quale è innestato: la fede, la speranza e la carità. Infatti la fede, qualora non si aggiungano ad essa la speranza e la carità, non unisce perfettamente a Cristo né rende membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero affermare che la fede senza le opere è morta ed inutile e che in Cristo non valgono né la circoncisione, né la incirconcisione, ma la fede *operante per mezzo della carità*. [...]

Dopo questa dottrina cattolica della giustificazione, - e nessuno potrà essere giustificato se non l'accetterà fedelmente e fermamente (158) -, è sembrato opportuno al santo sinodo aggiungere i seguenti canoni, perché ognuno sappia non solo quello che deve credere e seguire, ma anche quello che dovrà evitare e fuggire.

CANONI SULLA GIUSTIFICAZIONE

1. Se qualcuno afferma che l'uomo può essere giustificato davanti a Dio dalle sue opere, compiute con le sole forze umane, o con il solo insegnamento della legge, senza la grazia divina meritata da Gesù Cristo: sia anatema. [...]

4. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo, mosso ed eccitato da Dio, non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio, che lo muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e che egli non può dissentire, se lo vuole, ma come cosa senz'anima non opera in nessun modo e si comporta del tutto passivamente: sia anatema. [...]

9. Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia della giustificazione e che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà: sia anatema. [...]

15. Se qualcuno afferma che l'uomo rinato e giustificato è tenuto per fede a credere di essere certamente nel numero dei predestinati: sia anatema. [...]

32. Se qualcuno afferma che le opere buone dell'uomo giustificato sono doni di Dio, così da non essere anche meriti di colui che è giustificato, o che questi con le buone opere da lui compiute per la grazia di Dio e i meriti di Gesù Cristo (di cui è membro vivo), non merita realmente un aumento di grazia, la vita eterna e il conseguimento della stessa vita eterna (posto che muoia in grazia) ed anche l'aumento della gloria: sia anatema.

33. Se qualcuno afferma che con questa dottrina cattolica della giustificazione, espressa dal santo sinodo col presente decreto, si riduce in qualche modo la gloria di Dio o i meriti di Gesù Cristo nostro signore, e non piuttosto si manifesta la verità della nostra fede e infine la gloria di Dio e di Gesù Cristo: sia anatema.

Decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori

Capitolo I.

Lo stesso sacrosanto sinodo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, volendo accingersi a ristabilire la disciplina ecclesiastica assai rilassata e a correggere i corrotti costumi del clero e del popolo cristiano, ha creduto di incominciare da quelli che sono a capo delle chiese più importanti: "l'onesta di chi presiede, infatti, è la salvezza dei sudditi".

[...] poiché in questo tempo si trovano molti (cosa davvero dolorosa) che, immemori anche della propria salvezza, antepoendo le cose terrene alle celesti e le umane alle divine, se ne vanno in giro per le corti, o (abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro affidate) sono immersi nella cura degli interessi temporali: è sembrato bene al sacrosanto concilio rinnovare gli antichi canoni (che per effetto dei tempi e la trascuratezza degli uomini sono andati quasi in disuso) promulgati contro i [*vescovi*] non residenti, cosa che esso fa in virtù del presente decreto [...]

SESSIONE VII (3 marzo 1547)

Primo decreto: *I sacramenti*. Introduzione.

A completamento della salutare dottrina della giustificazione, promulgata nella precedente sessione col consenso unanime di tutti i padri, è sembrato naturale trattare dei santissimi sacramenti della chiesa, attraverso i quali qualsiasi vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta. [...]

CANONI SUI SACRAMENTI, IN GENERE

1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l'eucarestia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema. [...]

10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema. [...]

12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale - ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento - non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema. [...]

CANONI SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

[...]

13. Se qualcuno afferma che i bambini, poiché non hanno la capacità di credere, ricevuto il battesimo non devono essere considerati cristiani e quindi divenuti adulti, devono essere ribattezzati; o che è meglio omettere il loro battesimo, piuttosto che battezzarli nella fede della chiesa, senza un loro atto di fede (184): sia anatema. [...]

SESSIONE VIII (11 marzo 1547)

Decreto sul trasferimento del concilio.

Vi piace stabilire e dichiarare che dalle premesse e dagli altri allegati risulta chiara e notoria questa malattia così che i prelati non possono rimanere in questa città senza pericolo per la loro vita, e che, quindi, non possono esservi trattenuti contro la loro volontà? [...] vi piace stabilire e dichiarare che per la salvezza e il proseguimento dello stesso concilio, per la sicurezza della vita dei prelati, il concilio deve essere temporaneamente trasferito nella città di Bologna - come nel luogo maggiormente preparato, sano, idoneo - e che vi si trasferisca fin da questo momento, ed ivi il giorno 21 aprile, come stabilito, debba celebrarsi la sessione già indetta, e si proceda, successivamente, alla trattazione delle altre questioni, fino a che al santissimo signore nostro e al sacro concilio non sembrerà che lo stesso concilio possa e debba esser riportato in questo o in altro luogo; consultato anche l'invittissimo Cesare, il re cristianissimo e gli altri re e principi cristiani? [Risposero: Ci piace].

SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)

Decreto sul santissimo sacramento dell'eucaristia.

[...] Capitolo I. *Della presenza reale del signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'eucaristia.*

Prima di tutto questo santo Sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente. [...]

Capitolo IV. *La transustanziazione.*

Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane, perciò fu sempre persuasione, nella Chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo santo Concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro signore e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione. [...]

Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo aggiungere questi canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali eresie devono guardarsi e devono evitare.

CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL'EUCARESTIA

1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell'eucarestia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema. [...]

9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, giunti all'età della ragione, sono tenuti ogni anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della Santa Madre Chiesa, sia anatema. [...]

Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio di Trento.

Il sacrosanto concilio generale di Trento, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, concede - per quanto spetta ad esso - la pubblica fede e la piena sicurezza che chiamano "Salvacondotto" - a tutte e singole quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno venire a questo concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati nello stesso concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo stesso concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso sinodo e disputare, senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi crederanno, possano tornarsene via.

SESSIONE XIV (25 novembre 1551)

Dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione. [...]

CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA [...]

3. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore: *Ricevete lo Spirito santo: saranno rimessi i peccati di quelli, cui li rimetterete e ritenuti a quelli cui li riterrete* non devono intendersi del potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento della penitenza, come sempre, fin dall'inizio, ha interpretato la chiesa cattolica, e per contraddire l'istituzione di questo sacramento, ne falsa il significato come se si trattasse del potere di predicare il vangelo, sia anatema.

4. Se qualcuno negherà che per la remissione completa e perfetta dei peccati si richiedano, nel penitente, come materia del sacramento della penitenza, questi tre atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono le tre parti della penitenza o dirà che due sole sono le parti della penitenza, e cioè: i terrori indotti alla coscienza dalla conoscenza del peccato e la fede, concepita attraverso il vangelo o l'assoluzione, per cui ciascuno crede che gli sono rimessi i peccati per mezzo del Cristo, sia anatema.

Decreto di riforma. Proemio.

Poiché è ufficio proprio dei vescovi riprendere i difetti di tutti i sudditi, essi devono guardarsi soprattutto da questo: che, cioè, i chierici, specialmente quelli addetti alla cura delle anime, non commettano colpe e non conducano, con la loro connivenza, una vita disonesta. [...]

Canone IV. Tutti gli ordinari locali - che devono attendere con ogni diligenza a correggere le colpe dei loro sudditi, e da cui nessun chierico in forza delle disposizioni di questo santo sinodo deve credersi tanto al sicuro, sotto pretesto di qualsiasi privilegio, da non poter esser visitato, punito e corretto secondo le sanzioni canoniche - se risiedono nelle proprie chiese, hanno la facoltà di correggere e castigare, - anche fuori della visita -, qualsiasi chierico secolare, in qualsiasi modo esente, che altrimenti sarebbe soggetto alla loro giurisdizione, per le sue colpe, per i suoi crimini e delitti, ogni volta o quando lo crederanno necessario, come delegati, in ciò, della sede apostolica. Sotto questo rispetto, a nulla gioveranno agli stessi chierici e ai loro consanguinei, cappellani, familiari, procuratori e a chiunque altro, in vista e per riguardo agli stessi esenti, le esenzioni, le dichiarazioni, le consuetudini, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obbligano soltanto quelli che li hanno stipulati. [...]

Canone VII. Chi ad arte e con insidie uccide il suo prossimo dev'essere allontanato dall'altare (303), chi volontariamente ha commesso un omicidio, anche se questo delitto non è stato provato attraverso un processo giudiziario e non è divenuto in nessun modo di pubblica ragione, ma è rimasto occulto, non potrà mai esser promosso ai sacri ordini e non potrà mai essergli assegnato alcun beneficio ecclesiastico, anche privo di cura d'anime. Sia escluso per sempre da qualsiasi ordine, beneficio, ufficio ecclesiastico. [...]

SESSIONE XVI (21 aprile 1552). *Decreto di sospensione del concilio.*

[II] santo sinodo, vedendo dappertutto, specie in Germania, ardere la guerra e le discordie; visto che quasi tutti i vescovi della Germania (e particolarmente i principi elettori) avevano lasciato il concilio per provvedere alle loro chiese, ha creduto bene doversi adattare a tanta necessità e tacere fino a tempi migliori [...]

SESSIONE XVII (18 gennaio 1562). *Decreto sulla celebrazione del concilio.*

Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri, vi sembra opportuno [...] che il sacro concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, da oggi 18 di gennaio 1562 dalla nascita del Signore [...], annullata ogni sospensione, riprenda la sua celebrazione, secondo la forma e il contenuto delle lettere del santissimo nostro signore Pio IV, pontefice massimo; e che in esso, nell'ordine dovuto, siano trattati quegli argomenti che, su proposta dei legati e presidenti, allo stesso sinodo sembreranno adatti e idonei a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi, ad ottenere la vera e cristiana pace per la chiesa? [Risposero: sì]. [...]

SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)

Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell'ordine a condanna degli errori del nostro tempo.

[...] Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato a battaglia; proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo, fossero tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.

Perciò il santo sinodo dichiara che - oltre agli altri gradi ecclesiastici - appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi, successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo a reggere la chiesa di Dio; sono superiori ai sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine inferiore non hanno alcun potere. [...]

Decreto di riforma [...]

Canone XII. D'ora innanzi nessuno sia promosso all'ordine del suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré; al sacerdozio, prima dei venticinque. I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità. Anche i religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio. [...]

Canone XVIII. Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell'uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.

Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa. Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio. [...]

SESSIONE XXIV (11 novembre 1563)

[...] **CANONI SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO**

Capitolo I.

Quantunque [*Tametsi*] non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo sinodo in

realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.

Il santo sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un'altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace.

Seguendo, perciò, le orme del sacro concilio Lateranense, celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa, dove il parroco, interrogati l'uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica: *Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo*, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia. [...]

Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell'ordinario e con due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.

Comanda, inoltre, che siano gravemente puniti a giudizio dell'ordinario, il parroco e qualsiasi altro sacerdote, che con minor numero di testimoni assistesse a tale contratto; e i testimoni che lo facessero senza il parroco o altro sacerdote; ed anche gli stessi contraenti.

Il santo sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale - da riceversi in chiesa - non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l'ordinario, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che deve dirsi piuttosto corruzione - o privilegio. [...]

Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé. [...]

Decreto di riforma.

Lo stesso santo Sinodo, proseguendo la materia della riforma, dispone che nella presente sessione si debba stabilire quanto segue.

[...] Canone II. [...] Si celebrino anche, ogni anno, i sinodi diocesani [...] Quelli che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, chiunque essi siano, dovranno partecipare al Sinodo.

[...] Canone III. I patriarchi, i primati, i metropolitani e i vescovi non manchino di visitare personalmente la propria diocesi; se ne fossero legittimamente impediti, lo facciano per mezzo del loro vicario generale o di un visitatore. [...] Scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l'occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli.

Canone IV. [...] Il vescovo ammonisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto a recarsi nella propria parrocchia, se può farlo facilmente, per ascoltare la Parola di Dio [...] Gli stessi vescovi

avranno anche cura che almeno nei giorni di domenica e negli altri festivi in ogni parrocchia i bambini siano diligentemente istruiti da chi ne ha il dovere, nei rudimenti della fede e in ciò che riguarda l'obbedienza a Dio e ai genitori. Se sarà necessario li costringeranno anche con le censure ecclesiastiche. [...]

Canone XVII. La disciplina ecclesiastica resta sconvolta, quando uno dei chierici occupa più uffici. Perciò sapientemente fu disposto dai sacri canoni che nessuno dovesse essere incardinato in due chiese. Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!) non si vergognano di eludere con varie arti quelle prescrizioni che saggiamente sono state emanate e di tenere più benefici insieme. Per questo il santo Sinodo, desiderando tornare alla dovuta disciplina nel governo delle chiese, con il presente decreto - che dovrà essere osservato da qualsiasi persona, di qualsiasi titolo, anche se fosse insignita dell'onore del cardinalato, - stabilisce che in futuro possa essere conferito a ciascuno un solo beneficio ecclesiastico.

SESSIONE XXV (3-4 dicembre 1563)

Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini.

[...] Inoltre le immagini di Cristo, della Vergine madre di Dio e degli altri santi devono essere tenute e conservate nelle chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione: non certo perché si crede che vi sia in esse una qualche divinità o virtù, per cui debbano essere venerate; o perché si debba chiedere ad esse qualche cosa, o riporre fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli, ma perché l'onore loro attribuito si riferisce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi bacciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano la somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili - specie da quelli del secondo concilio di Nicea - contro gli avversari delle sacre immagini. [...]

Decreto sui religiosi e sulle monache.

[...] Capitolo V. Il santo sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII *Periculoso*, sotto minaccia del divino giudizio e dell'eterna maledizione, comanda a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri la clausura delle monache, se fosse stata violata, sia diligentemente ripristinata; se invece fosse ancora intatta, venga conservata. [...]

Capitolo XVIII. Questo santo sinodo pronuncia l'anatema contro tutte e singole le persone di qualsiasi qualità o condizione, sia chierici che laici, secolari o regolari, qualsiasi dignità essi abbiano - che in qualsiasi maniera costringessero una fanciulla, una vedova, o altra donna qualsiasi, ad entrare in monastero o a indossare l'abito di qualsiasi ordine o ad emettere la professione religiosa contro la sua volontà [...]

L'indice dei libri, il catechismo, il breviario, il messale.

Nella seconda sessione - celebrata sotto il santissimo signore nostro Pio IV -, il sacrosanto sinodo, scelti alcuni padri, li incaricò, perché pensassero cosa si sarebbe dovuto fare delle varie censure e dei libri sospetti o pericolosi, e ne riferissero poi allo stesso santo concilio. Ora sente dire che essi hanno posto fine a questo incarico. Ma per la grande diversità e per il gran numero dei libri, esso non può facilmente giudicarli, uno per uno. Comanda quindi, che tutte le loro conclusioni siano presentate al romano pontefice, perché secondo il suo giudizio e la sua autorità quello che essi hanno fatto sia portato a termine e pubblicato. La stessa cosa comanda che facciano i padri, che hanno ricevuto l'incarico per il catechismo, per il messale e per il breviario.

Decreto sulla fine del concilio e sulla conferma da chiedersi al sommo pontefice. Illustrissimi signori e reverendissimi padri, credete opportuno che a lode di Dio onnipotente si chiuda questo sacro concilio ecumenico, e che di tutte le singole cose stabilite e definite sotto i romani pontefici Paolo III e Giulio III, di felice memoria, e il nostro santissimo signore Pio IV, si chieda conferma al beatissimo pontefice romano, a nome di questo santo concilio, per mezzo dei presidenti e legati della sede apostolica? [Risposero: sì].